

5

23 SET. 2010



Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 MARCA DA BOLLO €15,00
 QUINDICI/00
 00001403 0000558C WGNL2001
 00005873 22/09/2010 10:59:37
 0001-00010 DZQZFD081465932A
 IDENTIFICATIVO : 01002753123198



Provincia di Cagliari - Provincia de Casteddu

SERVIZIO FINANZIARIO

Ecologia e Protezione Civile

PERVENUTA IL / / Ore

PROT. IUR. 7706 del 2010

Determinazione del Dirigente

DESTINATARIA 24 SET. 2010

SETTORE RAGIONERIA	SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
<p>Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 151, comma 4 del D.lgs n°267/2000</p> <p>Cagliari, 27-9-2010</p> <p>Il Dirigente</p>	<p>La presente determinazione è pubblicata col n. 2130 all'Albo Pretorio della Provincia dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi</p> <p>Cagliari, 04 OTT. 2010</p> <p>Il Dirigente</p>

N. Determinazione

779

Del:

24/09/2010

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)-D.Lgs 18.02.2005 n. 59 - L.R. 11.05.2006 n.4
 GESTORE: Sanac S.p.A.
 RAPPRESENTANTE LEGALE: Marco Montini
 REFERENTE IPPC: Rodolfo Carrara
 IMPIANTO: Impianto industriale per la fabbricazione di mattoni refrattari (tradizionali, chimicamente legati e resinati) mediante cottura con una capacità di produzione dichiarata pari a 210 t/g e con capacità di forno a tunnel pari a 1125 mc
 UBICAZIONE: IV Strada Zona Industriale Macchiareddu nel Comune di Assemini
 CATEGORIA DI ATTIVITA': 3.5 dell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005

IL DIRIGENTE

- VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", attualmente abrogato ma applicabile al presente provvedimento in forza dell'art. 4 del D.Lgs 29 giugno 2010 n. 128 che dispone la conclusione delle procedure di AIA, avviate precedentemente all'entrata in vigore del suddetto decreto, ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- VISTO l'art. 22, comma 4 della L.R. 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- VISTE le Linee guida regionali in materia di A.I.A., di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006;
- VISTA la domanda di A.I.A. di cui all'oggetto pervenuta a questa Provincia in data 3 luglio 2007 registrata con prot. n. 76371 del 04/07/2007;
- VISTA la nota prot. n. 87228/USEC del 2 agosto 2008 concernente comunicazione di avvio del



procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PRESO ATTO che la Società Sanac S.p.A. ha provveduto in data 17 agosto 2007 alla pubblicazione sul quotidiano "L'Unione Sarda" dell'avviso pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni alla suddetta domanda di A.I.A., così come stabilito al punto 12.2 delle Linee guida regionali in materia di AIA;

PRESO ATTO che in seguito alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni alla suddetta domanda di A.I.A. non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO che l'ARPAS, con nota prot. n. 152567/ ISECPC del 21 novembre 2008, ha trasmesso a questa Provincia il documento tecnico istruttorio definitivo redatto in base alla convenzione rep. n. 19 del 29/05/07;

CONSIDERATO che in data 30/01/2009 si è tenuta apposita Conferenze dei Servizi, indetta con nota prot. n.156819/USECPC del 05/12/2008, a cui sono stati convocati ed hanno partecipato o hanno inviato il relativo parere di competenza gli Enti di seguito riportati, come da verbale allegato alla relazione istruttoria facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- RAS – Direzione Generale
- ASL 8 - Dipartimento di prevenzione - Servizio Igiene Pubblica e Servizio Prevenzione e Protezione dei Lavoratori
- ARPAS;
- Comune di Assemini;
- Settore Ambiente Provincia di Cagliari - Ufficio Acque

ACQUISITE dalla Società Sanac in data 26/02/2010, con nota prot. n. 19401 del 02/03/2010, le integrazioni richieste in sede di conferenza di servizi;

CONSIDERATO che l'ARPAS ha inviato, con nota prot. n. 25698/2010 del 15/09/2010, il parere favorevole di competenza in ordine al Piano di Monitoraggio e Controllo trasmesso dalla Società con nota prot. n. 19401 del 02/03/2010

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni rilasciati dagli Enti convocati in Conferenza di servizi e che pertanto le relative prescrizioni sono contenute nel quadro prescrittivo allegato alla presente determinazione;

VISTA la relazione istruttoria del 16/09/2010 redatta dall'Ufficio competente ed allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva la conformità alla normativa ambientale vigente delle modalità operative gestionali adottate dalla Società Sanac e contestualmente si propone l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

DETERMINA

ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2 La Società Sanac è autorizzata all'esercizio del complesso IPPC (Allegato I - Categoria 3.5 del D.Lgs 59/2005) "Impianto industriale per la fabbricazione di mattoni refrattari (tradizionali, chimicamente legati e resinati) mediante cottura con una capacità di produzione dichiarata pari a 210 t/g e con capacità di forno a tunnel pari a 1.125 m³ ", come più dettagliatamente descritto nell'Allegato B al presente provvedimento, e delle relative attività accessorie tecnicamente connesse al processo, svolte nelle aree individuate nella planimetria allegata al presente provvedimento, quali:

a) attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13 di rifiuti con codice CER 161102 – 161104 – 161106) da effettuarsi, per un quantitativo massimo istantaneo di 21.000 t. pari a circa 14.000 mc, nelle seguenti aree denominate:

- **area 10** - Piazzale rottami interni – suddivisa in 9 aree denominate **10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 10H e 10I** - di superficie scoperta su fondo naturale pari a 6000 mq, destinata al deposito in cumuli di rifiuti refrattari in pezzatura grossolana;
- **area 82** – piazzale sfridi per recupero – suddivisa in 6 aree denominate **82A, 82B, 82C, 82D, 82E e 82F**, di superficie scoperta su fondo naturale di circa 2500 mq, destinata al deposito in



cumuli di rifiuti refrattari in pezzatura grossolana;

- **area 83** – piazzale rottami destinati al recupero – , di superficie scoperta su fondo naturale pari a 4000 mq, destinata al deposito in cumuli di rifiuti refrattari in pezzatura grossolana;

b) attività di recupero di rifiuti non pericolosi (*Attività R5 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti con codice CER 161102 – 161104 – 161106*) , costituito da materiale prodotto in pezzatura non perfetta e quindi non utilizzabili. Il recupero avviene secondo modalità differenti in base alla tipologia di materiale, in particolare i rottami sono macinati all'interno della stessa unità produttiva, mentre i mattoni resinati sono inviati a macinazione c/o ditta esterna, per poi rientrare nel ciclo produttivo con produzione di materiali refrattari nelle forme usualmente commercializzate;

c) deposito temporaneo di rifiuti (*con le modalità previste dall'art. 183 comma 1 lett. m del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*) di Codici CER 070208*, 130205*, 150102, 150202*, 160103, 160214, 060601*, 161106, 070203, 170405, 170605*, 200301, nelle seguenti aree denominate:

- **area 11** - suddivisa in 4 aree denominate **11A** (pneumatici usati); **11B** (plastica e nastri gommati); **11C** (morchie da lavaggio stampi) e **11D** (rottami di ferro) - costituita da un cementato di superficie pari a 1800 mq ;
- **area 36** - suddivisa in 2 aree denominate **36A** (olio esausto); **36B** (filtri olio usati); costituita da una superficie cementata coperta pari a 20 mq;
- **area 51** - suddivisa in 2 aree denominate **51A** (accumulatori al Pb dismessi); **51B** (rottami elettrici), costituita da una superficie cementata coperta di circa 130 mq;
- **area 59** - (piazzale big-bag inutilizzabili) di superficie cementata pari a 180 mq ;
- **area 79** - (pulizia pavimenti) di superficie pari a circa 140 mq;
- **area 81** - (pallet legno inutilizzabili) di superficie cementata pari a circa 200 mq;
- **area 87** - (piazzuola rifiuti mensa) di superficie cementata pari a circa 15 mq.

Nelle suddette aree avviene il deposito temporaneo dei rifiuti in attesa di essere inviati allo smaltimento o recupero presso ditte esterne autorizzate;

d) gestione deposito olio combustibile, nell'area denominata 32 di superficie pari a 313 mq, di capacità pari a 700 mc;

e) gestione deposito GPL , nell'area 34 di superficie pari a 3160 mq, e serbatoio GPL , nell'area 41, di capacità pari 50 mc;

f) gestione deposito e serbatoio gasolio riscaldamento, nell'area 60 di superficie pari a 4.5 mq, di capacità pari a 5 mc;

g) gestione deposito olii e grassi in fusti, nell'area 3 di superficie pari a 127.5 mq, per un totale di 70 mc;

h) gestione deposito bombole ossigeno e acetilene, nell'area 86 di superficie pari a circa 80 mq;

i) gestione impianto fisso distribuzione gasolio per autotrazione con annesso serbatoio da 5 mc, nell'area 4 e 4 bis;

l) gestione bacino e serbatoio acqua antincendio, nell'area 19 di superficie di circa 1000 mq, di capacità pari a 700 mc;

m) stoccaggio materie prime in undici aree (denominate aree 57 di superficie complessiva pari a 5100 mq), adibite allo stoccaggio di prodotti finiti.

n) officina meccanica nelle aree 21 e 29 ed officina elettrica nell'area 28;

o) gestione di una cabina elettrica di trasformazione 15 KV/380V, sita nell'area 49;


p) attività di imballaggio di prodotti finiti nell'area 71, di superficie pari a circa 644 mq ed ufficio spedizioni nell'area 70 di superficie pari a circa 60 mq;

q) servizi e uffici nell'edificio sito nell'area 1.

ART. 3

La Società Sanac S.p.A. è altresì autorizzata secondo le prescrizioni definite nell'allegato Quadro prescrittivo:

- alle emissioni in atmosfera di tipo convogliato derivanti dal complesso IPPC identificati con le sigle E1, E2, E3, E7, E8, E9, E12, E13, E16, per un totale di 9 punti di emissione individuati nella planimetria allegata e descritti nell'Allegato A.I.A.;



- allo scarico fognario delle acque reflue nella rete consortile del CACIP, descritto nell'Allegato A.I.A.

ART. 4 Prescrizioni / Divieti

Il gestore è tenuto ad esercitare **esclusivamente il complesso IPPC** e le relative attività tecnicamente connesse come riportato nell'art. 2 precedente. Pertanto è fatto divieto di esercitare attività tecnicamente connesse diverse da quelle descritte all'art. 2 del presente provvedimento.

Il gestore è altresì tenuto all'osservanza delle prescrizioni gestionali, delle previsioni del Piano di Monitoraggio e delle **scadenze temporali previste dal Cronoprogramma di adeguamento strutturale e gestionale**, di cui al relativo elaborato denominato "**Quadro Prescrittivo**". Entrambi i suddetti elaborati sono allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 5 Durata dell'AIA

La presente autorizzazione ha durata di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. n. 59/2005. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del predetto decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata a questa amministrazione sei mesi prima della citata scadenza.

ART. 6 Riesame dell'AIA

Questa amministrazione procederà al riesame del presente provvedimento qualora si verifichino le condizioni indicate all'art. 9 comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59.

ART. 7 Modifica dell'impianto o variazione del Gestore

Il gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato, nonché l'eventuale variazione nella titolarità dello stesso, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05.

ART. 8 Obbligo di comunicazione


Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell'autorizzazione integrata ambientale, è tenuto a trasmettere entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento a questa Amministrazione Provinciale la comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005.


A far data dalla comunicazione di cui sopra, il gestore invia a questa Provincia ed al Comune di Assemini i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la tempistica indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all' Allegato A - Quadro Prescrittivo.

Il gestore è tenuto a trasmettere a questa Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni riferite a tutte le matrici ambientali (aria, acqua, suolo) richiesti nel presente provvedimento e riferiti all'anno precedente, così come disposto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs 59/05 e dall'art. 5 del regolamento CEE 166/2006.

ART. 9 Oneri di controllo

Il Gestore è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/4/2008. La proposta di calcolo degli oneri di controllo dovrà essere elaborata dal gestore utilizzando il foglio di calcolo presente nel sito web dell'ARPAS, e dovrà essere formalmente trasmessa alla provincia e all'ARPAS (Direzione Tecnica scientifica e Dipartimento di competenza) per la sua validazione. A validazione avvenuta, la quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell'ARPAS ed allegata alla comunicazione di cui all'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, riportati nel Piano di Monitoraggio e controllo, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.





ART. 10 Oneri Istruttoria

Il gestore è tenuto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, pena la revoca del medesimo in caso di mancato adempimento, al versamento dell'importo di €. 16.100 (euro sedicimilacento/00) a titolo di saldo degli oneri di istruttoria determinati ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008; fino alla scadenza del termine sopraindicato, l'attività può essere proseguita in osservanza delle condizioni, obblighi e prescrizioni indicati nella presente Autorizzazione e nei relativi Allegati.

ART. 11 Altri obblighi

Il Gestore è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento e nei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 59/2005 e alle Linee guida regionali in materia di A.I.A.

Il Gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è tenuto a fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Il Gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente è tenuto ad informare tempestivamente la Provincia e l'ARPAS sull'evento incidentale, nonché a comunicare i risultati sui controlli all'impianto.

Copia conforme all'originale del presente provvedimento, di ogni suo eventuale aggiornamento e dei risultati del controllo delle matrici ambientali (*aria, acqua e suolo*) richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

ART. 12 Autorizzazioni sostituite

La presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5 comma 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituisce le seguenti autorizzazioni:

Provvedimento	Data	Emittente	Oggetto
Prot. n. 8755	16.07.1990	Regione Autonoma della Sardegna Ass.to della Difesa dell'Ambiente	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Prot. n. 2782	02.03.1992	Regione Autonoma della Sardegna Ass.to della Difesa dell'Ambiente	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Prot. n. 2882	24.10.2001	Casic	Autorizzazione allo scarico acque reflue
Determinazione n. 150	15.07.2004	Provincia di Cagliari	Iscrizione registro recupero rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata

ART. 13 Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate dall'ARPAS, da questa Amministrazione provinciale e dagli altri Enti preposti al controllo.

Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata, di cui al relativo elaborato denominato "**Quadro Prescrittivo**", si procederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 59/05; nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 59/05.

ART. 14 La presente Autorizzazione, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 59/05, non esime la Sanac S.p.A. dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri Enti e comunque non ricomprese nell'art. 12 del presente provvedimento. Sopravvivono in particolare, a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad

autorizzazioni non sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale.

ART. 15 Ai sensi degli artt. 5, comma 15, e 11, comma 2, del D.Lgs 59/2005, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al piano di monitoraggio e controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale siti in Via Cadello n. 9/B.

ART. 16 Sono allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, gli elaborati di seguito indicati:

- Allegato A: Quadro Prescrittivo;
- Allegato B: Allegato A.I.A. - Dati dell'Impianto;
- Allegato 1: Relazione istruttoria e Calcolo Oneri Istruttori;
- Allegato 2: Planimetria generale Impianto.

ART. 17 Ricorso

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni.

- di dare atto che il provvedimento è emesso in bollo, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 N. 642.
- di dare atto che la presente Determinazione non presenta aspetti contabili.
- di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di Settore.
- di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 47 del vigente regolamento di contabilità.

Il Tecnico istruttore
Istr. Dir. ~~Roberto Zecchi~~

Il Responsabile del Procedimento
Funz. Ins. Maria Antonietta Badas

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ dichiara di aver notificato in data _____, presso l'ufficio gestione rifiuti e infrastrutture ambientali della Provincia di Cagliari, sito in Via Cadello, 9 nel Comune di Cagliari, copia del presente provvedimento a mani proprie del Sig. _____ in qualità di _____ della Sanac S.p.A..

Il Tecnico

Il Ricevente

F.to Elettronicamente dal Dirigente

Ing. Andrea Monteverde

L'impiegato
Maria Antonietta Badas

